

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva;

letto il ricorso con il quale la Federazione UIL Scuola RUA ha chiesto di accertare il diritto ad essere titolare delle prerogative sindacali relative all'informazione e al confronto nonché ad essere ammessa alla contrattazione collettiva integrativa con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito eventualmente con la disapplicazione degli artt. 5,6, 30 ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021, vinte le spese deducendo che in data 6.12.2022 la ricorrente aveva sottoscritto la parte economica ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021, che aveva proseguito nell'esercizio delle relazioni sindacali, che non aveva sottoscritto la parte normativa in data 18.1.2024, che per l'effetto era stata esclusa dall'informazione, dal confronto e dalla partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa, che Aran con risposta del 6.12.2022 aveva espresso positivo alla ammissione al negoziato a livello di istituto scolastico dell'organizzazione sindacale Anief che aveva firmato il ccnl parte economica a prescindere se la trattativa fosse relativa alla parte economica o normativa, che tale parere ha determinato la relativa prassi per il seguente anno, che la Federazione ricorrente era stata esclusa dall'informazione di cui all'art.5 ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell'art. 30, nel soggetti firmatari del ccnl, che la disposizione è stata reiterata all'art.6 in tema di confronto, che l'esclusione della ricorrente dai diritti all'informazione ed al confronto è illegittima per violazione dei principi costituzionali di libertà di organizzazione sindacale, che l'Aran con nota del 10.1.2024, in contraddizione con la precedente nota richiamata, ha affermato che ai fini della contrattazione collettiva integrativa occorre convocare "le organizzazioni che hanno sottoscritto il presente contratto, ovvero il ccnl 19.1.2024, tra le quali non è ricompresa la

Federazione UIL Scuola Rua", che sussiste il pericolo di pregiudizio qualificato ex art. 700 c.p.c. avuto riguardo alla circostanza che in questo periodo devono essere definite regole relative alle materie richiamate quali: aggiornamento g.p.s., organici a.s. 2024\2025, concorsi avviati dal M.I.M. nell'ambito delle procedure legate al PNRR ;

letta la memoria di costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito il quale ha eccepito che la Federazione ricorrente non ha sottoscritto in data 18.1.2024 la versione definitiva del ccnl, che la versione sottoscritta in data 18.12.2023 deve considerarsi superata dalla versione definitiva, che i pareri espressi dall'Aran non hanno carattere vincolante, che gli enti conservano discrezionalità nelle relative decisioni, che le circostanze addotte a fondamento del "periculum in mora" sono generiche, ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare;

osserva

quanto al "fumus" della pretesa, che la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva è disciplinata dall'art. 43 d.lgs. n.165\2001 che al co.1 dispone: "L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale" e, quanto alla contrattazione integrativa, "I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale." (co.5).

L'art.40 co.3 bis prevede: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti

riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”.

Per effetto del quadro normativo richiamato è demandata in via esclusiva alla contrattazione collettiva l'individuazione dei soggetti e delle procedure relativamente alla contrattazione collettiva integrativa con la conseguenza che le relative disposizioni sono vincolanti non soltanto per i soggetti sindacali firmatari del contratto collettivo ma, altresì, per i soggetti sindacali che, nell'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente riconosciuta, all'esito delle trattative alle quali hanno partecipato in forza del livello di rappresentatività riconosciuto loro, non hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale.

Né la considerazione che la congruenza del contratto integrativo con le disposizioni del contratto collettivo nazionale è garantita dalla nullità delle clausole difformi del primo rispetto al secondo è idonea ad ammettere alla contrattazione integrativa soggetti sindacali non previsti in sede di contratto collettivo nazionale stante l'inequivocabile tenore della norma di legge richiamata che, si ribadisce, riconosce in via esclusiva all'autonomia negoziale l'individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa e delle relative procedure.

D'altra parte, la non ammissione alla contrattazione integrativa dei soggetti sindacali non firmatari del contratto collettivo nazionale è coerente, anzitutto, sotto il profilo logico, con la natura stessa del contratto integrativo che, per effetto dell'art.40 co 3 bis d.lgs.n.165 cit., costituisce diretta derivazione del collettivo nazionale con la conseguenza che l'esclusione dalle procedure della contrattazione integrativa dei soggetti sindacali che, non sottoscrivendo il contratto collettivo nazionale nell'esercizio della libertà sindacale, non hanno condiviso le scelte relative, tra le altre, all'individuazione dell'oggetto, con relativi vincoli e limiti, della contrattazione integrativa, non è idonea a configurare la pure prospettata lesione della medesima libertà sindacale.

Ciò posto, la Federazione ricorrente assume che la sottoscrizione in data 6.12.2022 del ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021 parte economica sarebbe idonea a legittimare la stessa all'accesso alla contrattazione collettiva integrativa nei vari livelli previsti riservata per effetto dell'art.30 ccnl 18.1.2024 "ai rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente ccnl".

Sul punto va in primo luogo precisato che il ccnl del 6.12.2022 non disciplina l'intera parte economica bensì soltanto alcuni aspetti, seppure rilevanti, quali incrementi degli stipendi tabellari, effetti dei nuovi stipendi, incrementi delle indennità fisse laddove l'intera materia del trattamento economico è disciplinata dal ccnl del 18.1.2024 come confermato dall'art.2 co.1 del ccnl 6.12.2022 che espressamente prevede: "Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2019-2021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.".

Il contratto collettivo in oggetto è stato, dunque, incorporato nel successivo ccnl 18.1.2024, come ribadito all'art.2 co.1 del medesimo e, tuttavia, non può affermarsi che la sottoscrizione del solo ccnl 6.12.2022 possa configurare la condizione dell'accesso alle trattative per la contrattazione collettiva ex art.30 ccnl 18.1.2024 cit.; in tale disposizione, invero, è fatto riferimento, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati, "alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL" il quale è costituito, oltre che dalla parte economica già parzialmente oggetto del precedente ccnl, dall'ulteriore parte economica nonché dalla parte normativa con la conseguenza che la sottoscrizione di una sola parte del ccnl sopravvenuto non può equipararsi alla adesione al regolamento contrattuale nel suo complesso.

Né può attribuirsi rilevanza decisiva ai richiamati pareri espressi da Aran in ordine alla legittimazione alla ammissione al negoziato a livello di istituto scolastico dell'organizzazione sindacale firmataria del ccnl parte economica tenuto conto della assenza di vincolatività degli orientamenti di Agenzia che si limita ad esprimere meri pareri a richiesta delle amministrazioni pubbliche; in ogni caso, non si rinviene la asserita contraddittorietà tra i richiamati pareri atteso che il parere del 6.12.2022, con il quale si riconosceva la legittimazione all'ammissione al negoziato di livello di istituto alla associazione firmataria del ccnl parte economica, è stato reso in epoca ben anteriore alla conclusione del ccnl del 18.1.2024 comprensivo della parte economica completa e della parte normativa che ha ridefinito le condizioni di ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione integrativa.

Non sussiste, perciò, il diritto della Federazione ricorrente all'ammissione alla contrattazione collettiva integrativa.

Diversamente, deve ritenersi che le disposizioni del ccnl 18.1.2024 che disciplinano i diritti sindacali all'informazione ed al confronto vanno disapplicate nella parte in cui limitano l'accesso a tali diritti ai soggetti sindacali "aventi titolo" individuati in "quelli titolare della contrattazione integrativa".

Se, come già osservato, l'individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa è rimessa al livello della contrattazione nazionale per effetto dell'art.43 d.lgs. n.165 cit., non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del ccnl.

Nel premettere che una simile disposizione non era presente nel precedente ccnl di settore del 6.12.2018, non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell'attività sindacale, alla titolarità della contrattazione collettiva integrativa.

Il riferimento a quest'ultima è, inoltre, palesemente improprio se si considera che i diritti di informazione e confronto non sono certo limitati alle materie oggetto di contrattazione integrativa (artt.5 co.5 e 6 co.1, 30 co.9 - 10) bensì, in quanto "presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti" (informazione) e "modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali...di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (confronto), rendono effettivo l'esercizio dell'attività sindacale in termini di partecipazione alle scelte organizzative dell'ente.

All'esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto.

Da ultimo va affermata la sussistenza del pericolo di pregiudizio qualificato non essendo stato specificamente contestato che l'Amministrazione convenuta è attualmente impegnata ad assumere determinazioni in ordine alle materie allegate relativamente alle quali, in assenza ammissione in via d'urgenza all'esercizio dei diritti di informazione e confronto, la Federazione ricorrente non potrebbe esercitare le prerogative spettanti.

Le spese della presente fase sono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento.

Letti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'istanza cautelare e, per l'effetto, dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto

rigetta nel resto

compensa tra le parti le spese della presente fase

visto l'art. 127 ter C.p.c.

rinvia la causa per la discussione nel merito

AUTORIZZA

il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta"

assegna

alle parti termine fino al 5.6.2024 per il deposito telematico di note di trattazione scritta da redigersi secondo criteri di chiarezza e sinteticità

AVVERTE

che il mancato deposito delle note sarà considerato mancata comparizione all'udienza;

che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta è da considerarsi data di udienza a tutti gli effetti; se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

che il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio sarà adottato nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta;

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi

Roma 29.4.2024

Il Giudice